



Autore: **Luigi Del GIUDICE**, della Polizia Municipale di San Giuseppe Vesuviano (NA).

GIURISPRUDENZA – Il colluttorio non incide sui valori dell’etilometro.

SOPROV.it

IL COLLUTTORIO NON INCIDE SUI VALORI DELL’ETILOMETRO

L’uso di un colluttorio come il Listerine, non può interferire con la misurazione della quantità di etanolo presente nel sangue attraverso l’indagine condotta sull’aria espirata. Pertanto non può considerarsi alterato il risultato prodotto dall’etilometro.

Autorità: Corte di Cassazione, sezione IV Penale

Data: 31 maggio 2013

Numero: n. 23696

Presidente Brusco – Relatore Dovero

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Ravenna, sez. dist. di Faenza nei confronti di B.R., giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ai sensi dell’art. 186, co. 2 lett. b) C.d.S. commesso il 14.9.2007, e condannato alla pena di giorni venti di arresto ed euro 900,00 di ammenda, con conversione della pena detentiva in euro 760,00 di ammenda e la sospensione della patente di guida per mesi sei.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia avv. C.P.

Con un unico motivo lamenta vizio motivazionale in relazione alla omessa considerazione o errata valutazione di taluni elementi di prova. In particolare si assume che:

- non costituendo l’accertamento a mezzo etilometro prova legale, il giudice deve tener conto di tutti gli elementi disponibili; nel caso di specie si è omesso di valutare la testimonianza del D., che ha escluso che l’imputato avesse assunto alcol in eccesso nella serata tra il 13 ed il 14 settembre 2007;
- che l’uso di un colluttorio come il Listerine può alterare il risultato quantitativo prodotto dall’etilometro, diversamente da quanto ritenuta dalla Corte di Appello;
- che la motivazione fa perno essenzialmente sulla testimonianza dei brigadiere M., il quale ha riferito dati riconducibili all’assunzione del colluttorio e al diverbio avuto dal B. con la sua accompagnatrice.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.

3.1. La Corte di Appello ha motivato la propria decisione facendo riferimento non alle sole risultanze dell’accertamento condotto a mezzo dell’etilometro (che certamente non rappresenta una prova legale) ma alla combinazione delle risultanze dell’alcoltest e della sintomatologia presentata dal B., senza neppure omettere il richiamo a quanto affermato dallo stesso imputato, di aver bevuto due bicchieri di alcolici



durante la cena fatta la sera dell'accertamento. Proprio in ragione dell'alito vinoso, dell'andatura barcollante, della difficoltà di coordinamento corporeo e del linguaggio sconnesso, in uno alle risultanze dell'alcoltest, la Corte di Appello è pervenuta ad escludere che il B. si trovasse in stato di agitazione per ragioni personali. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica, che sfugge alle censure ammissibili in sede di sindacato di legittimità.

3.2. Quanto all'incidenza dell'assunzione di collutorio a base alcolica, la Corte di Appello ha spiegato diffusamente come, al più, lo sciacquo del cavo orale non possa interferire con la misurazione della quantità di etanolo presente nel sangue attraverso l'indagine condotta sull'aria espirata. Le diverse affermazioni del ricorrente sono fondate sulla mera evocazione di una non meglio individuata giurisprudenza di merito, senza alcun richiamo alle basi scientifiche dell'affermazione per la quale l'apparecchio "può" essere indotto in errore sulla quantità di etanolo presente nel sangue.

4. L'inammissibilità del ricorso non consente l'insorgere di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 - dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), maturata in un tempo successivo alla pronuncia della sentenza qui impugnata (14.9.2012).

5. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.